

**CONCORSO 6 AVVOCATI**
(Bando del 17 marzo 2014)

11 giugno 2014

Diritto civile e diritto processuale civile

Traccia n. 3

In data 20 aprile 2014 la Banca Alfa s.p.a. veniva convenuta davanti al Tribunale di Roma in un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. intrapreso da Tizio, suo dipendente licenziato un mese prima, il quale chiedeva la reintegrazione in via d'urgenza nel posto di lavoro, adducendo che la sua mancata reintegrazione e la conseguente perdita della retribuzione avrebbero arrecato gravissimi danni economici alla sua famiglia, anche a causa dell'impossibilità di rimborsare le rate di un mutuo contratto, fin dal 2013, dalla moglie Sempronia nei confronti della medesima Banca Alfa.

Costituitasi in giudizio la Banca Alfa s.p.a., attraverso il suo difensore, Avv. Caio, al fine di dimostrare l'insussistenza del *periculum in mora* prospettato dal ricorrente Tizio, produceva in giudizio le buste paga di Sempronia, delle quali era venuta in possesso al momento della concessione del mutuo alla stessa.

Sempronia, ritenendo che il comportamento processuale della banca avesse violato il diritto alla riservatezza dei suoi dati personali e intendendo ottenere un adeguato risarcimento, si rivolge ad un Avvocato per essere da questo tutelata. Assunte le vesti dell'Avvocato di Sempronia, il candidato rediga l'atto giudiziale che meglio tuteli le sue ragioni.

